



Promemoria

Tassi d'interesse per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro

(del 31 gennaio 2001)

La concessione di prestiti da parte di una società senza interessi o a un interesse insufficiente a azionisti o soci, oppure a persone a loro vicine, è equiparata a prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti dei detentori di diritti di partecipazione o di persone a loro vicine. **Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono all'imposta preventiva del 35 %** ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. b della legge federale sull'imposta preventiva (LIP) e 20 cpv. 1 della relativa ordinanza d'esecuzione (OIP) **e vanno dichiarate spontaneamente con il modulo 102**. Per determinare le prestazioni imponibili, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, ha fissato i seguenti tassi d'interesse, validi a partire dal **1° gennaio 2001**:

		Tassi d'interesse	
		per lo meno:	
1	Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):		
1.1	finanziati tramite fondi propri e quando nessun interesse è dovuto su capitale di terzi:	3 1/4	%
1.2	finanziati tramite fondi di terzi:	1/4 - 1/2	% *
	oneri propri + almeno	3 1/4	%
	* - fino e compreso fr.10 mio:	1/2	%
	- superiori a fr. 10 mio:	1/4	%
2	Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):	al massimo:	
		Costruzione di case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri
2.1	Crediti immobiliari:		
	- su una prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	4 1/2	%
	- sul rimanente, fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condominio, case di vacanza e immobili aziendali ed un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili	5 1/2	% **
		6	% **
2.2	Crediti d'esercizio:		
	- commercio e industria:	6 1/2	% **
	- holding e società di amministrazione di patrimoni	6 1/4	% **

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale, l'eventuale capitale occulto esistente va pure preso in considerazione. A questo proposito vi rimandiamo alla [circolare n. 6](#) dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997, la quale è pure valida dal profilo imposta preventiva e tasse di bollo.